



TRIBUNALE DI AVELLINO – SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Cristina Rizzi,

letto il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* proposto da Bartolomeo [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] s.p.a. e volto ad ottenere dalla convenuta la restituzione di commissioni bancarie, commissioni intermediazione e costi assicurativi in conseguenza della estinzione anticipata del mutuo concesso;

verificato che la convenuta non ha inteso costituirsi ed è stata dichiarata contumace;

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.1.2017;

OSSERVA

1. Il ricorrente ha stipulato con la società convenuta in data 25.1.2010 due contratti di mutuo mediante cessione *pro solvendo* dello stipendio (cfr. contratti in atti). Il primo contratto del 25.1.2010 è relativo al finanziamento di € 54.000,00 rimborsabile in n. 120 rate da € 450,00 ciascuna, che è stato estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 48. Il mutuo prevedeva commissioni bancarie per € 3.568,62, commissioni di intermediazione per € 3.780,00 e costi assicurativi per € 778,00, somme trattenute al momento della stipula del contratto. Alcunchè era stato restituito a titolo di quote non maturate su dette spese, seppur anticipatamente versate.

Egual discorso era a farsi per il mutuo sottoscritto in pari data di € 24.000,00, rimborsabile in n. 120 rate di € 200,00 ciascuna, anticipatamente estinto allo scadere della rata n. 48 (trattenute commissioni bancarie per € 2.016,49; commissioni di intermediazione per € 1.368,00 e costi assicurativi per € 1.368,00). Ha chiesto il ricorrente la restituzione della somma complessiva di € 6.563,86, come da conteggio in atti, a titolo di rimborso, il risarcimento del danno non patrimoniale, la rifusione delle spese di lite e di mediazione obbligatoria; ha invocato a sostegno della domanda l'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro dell'8.7.1992, l'art. 125 del t.u.b; la nota Banca d'Italia del 10.11.2009 riconfermata il 31.3.2010; ha eccepito la natura vessatoria delle clausole contrattuali nelle quali era prevista la non restituzione di tali somme in caso di estinzione anticipata del mutuo (art. 33 d. lgs. 206/2005).

2. La domanda principale spiegata va qualificata come ripetizione d'indebito in riferimento ad un rapporto contrattuale esaurito (art. 2033 c.c.).



I contratti esaminati costituiscono un'ipotesi di credito al consumo, regolati dall'art. 125 t.u.b., il quale, nel testo applicabile *ratione temporis*, così recita:

Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. (principio peraltro rinvenibile anche nell'attuale formulazione dell'art. 125 – *sexies* t.u.b., intervenuta a decorrere dal 19.9.2010).

All'art. 1 dei contratti in esame è previsto che *in caso di anticipata estinzione* gli importi di cui è lite non sono rimborsabili. Tale previsione realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contratti estinti anticipatamente e quelli estinti alla naturale scadenza.

Inoltre, dalla lettura del contratto emerge che tutti i costi suindicati hanno concorso a determinare il costo complessivo del finanziamento (taeg); ne consegue la nullità ex art. 1419 comma 2 c.c. e 1339 c.c. della clausola contrattuale, nella parte in cui esclude la restituzione delle somme in discorso in caso di estinzione anticipata, per contrasto diretto con l'art. 125, comma 2 tub cit.

Tale ultima disposizione è, infatti, di natura inderogabile (e la sua violazione è rilevabile anche di ufficio) poiché posta a tutela del consumatore al fine di evitare che il recesso possa risolversi in suo svantaggio.

Pacifico essendo, poiché documentalmente verificabile, che la banca ha trattenuto tali costi al momento della stipula del contratto, il ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi della sua pretesa formulata ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La banca va, dunque, condannata a restituire le somme richieste, corretto essendo l'analitico calcolo in ricorso, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (5.12.2014) al saldo, indimostrata essendo la mala fede della banca (Cass.1994, n. 11177).

3. Non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale, carente in termini di allegazione e prova, ed inconfigurabile essendo il danno in re ipsa.

Infatti, l'istante ha chiesto un danno cagionato dalla violazione delle regole della correttezza e della buona fede (fino ad ipotizzare una truffa contrattuale); alla luce dei noti principi dettati dalla Cass. a sezioni unite, sentenza 2008, n. 26962, al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale occorre una espressa previsione di legge oppure la lesione grave di diritti inviolabili della persona; il danno, inoltre necessita di prova specifica; elementi questi né allegati né verificatisi nella specie.





4. Non ricorrono i presupposti per condannare la banca al versamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010), poiché l'assenza non è documentalmente dimostrata.

5. Le spese di lite vanno compensate per 1/3 tra le parti in ragione del rigetto della domanda risarcitoria; la banca va condannata a rifondere a parte ricorrente i residui 2/3, liquidati come in dispositivo (senza riconoscere la fase istruttoria e con riduzione della fase decisoria, avvenuta in forma semplificata), con attribuzione al difensore anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 6.563,86, oltre interessi dal 5.12.2014 al saldo;

2. rigetta la domanda risarcitoria;

3. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente dei residui 2/3 liquidati in complessivi € 1.600,00, di cui € 80,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.

Così deciso in Avellino il 16.2.2017.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

